



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CIRCOLARE N.46/D

Roma, 29 novembre 2005

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle
Dogane

Agli Uffici Tecnici di Finanza

Alle Direzioni Circostrizionali dell' Agenzia
delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane **TUTTI**

All' Area Centrale Gestione Tributi e Rapporti
con gli Utenti

All' Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso **SEDE**

e, p.c.:

Al Comando Generale della Guardia di
Finanza-Ufficio Operazioni
ROMA

All' Amministrazione Autonoma dei Monopoli
di Stato
Piazza Mastai
ROMA

Alla Confindustria
Viale dell' Astronomia
Roma
(fax 06/5923713)

All' ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)

All' Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)

All' Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)

Protocollo: 1181

Rif.:

Allegati:

Alla Federpetroli
Piazza S.Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)

All' Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
(fax 06/5011697)

All' Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
(fax 06/5919633)

Alla Federchimica
Assospecifici
Via Giovanni da Procida, 11
MILANO
(fax 02/34565349)

All' ASSIC
Corso Venezia, 49
20121 MILANO
(fax 02/76005543)

Al Consorzio Italiano g.p.l. autotrazione
Via IV novembre, 7
CASALECCHIO DI RENO (BO)
(fax 051/254440)

Alla Federmetano
Via Albarelli, 1
BOLOGNA
(fax 051/401317)

All' Assometano
Via Giorgione, 2
REGGIO EMILIA
(fax 0522/439862)

Alla Confcommercio
P.zza G.Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)

Alla Confesercenti

Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)

Alla Associazione Nazionale
Società per Azioni
Piazza Venezia, 11
ROMA
(fax 06/6790487)

Alla Confederazione Nazionale Artigianato
Via Guattani, 13
00161 ROMA
(fax 06/44249511)

Alla Confederazione Italiana Agricoltori
Via M.Fortuny, 20
ROMA
(fax 06/3204761)

Alla Confederazione Nazionale Coltivatori
Diretti
Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
(fax 06/4743122)

All'Assodistillatori
Via Barberini 86, 00187 ROMA

Alla Federvini
Via Mentana 2/b, 00187 ROMA

All'Unione Italiana Vini
Via S. Vittore del Teatro 3, MILANO

All'Istituto del Liquore
Via Campo Marzio 69, 00186 ROMA

All'Istituto Nazionale Grappa
Via Domokos 8, 40141 BOLOGNA

All'Assobibe
Viale dell'Architettura 8, 00144 ROMA

All'Associazione Naz. Cooperative
Agroalimentari – ANCA
Via Ravenna 34, 00161 ROMA

Alla Confederazione Generale
Dell'Agricoltura Italiana
Direzione Servizi Economici
Corso Emanuele Filiberto, 101
00185 ROMA
(fax 06/68801051)

All'Anibe
Corso Venezia 40, 20121 MILANO

Alla Federazione Nazionale
Spedizionieri Doganali
Via Postumia 3, 00198 ROMA

All'Assobirra
Via di Val Fiorita 90, 00144 ROMA

OGGETTO: Attuazione di accordi in sede comunitaria nel settore delle accise: utilizzo di prove alternative per l'appuramento delle spedizioni e restituzione dell'esemplare n.3 del DAA dalle autorità doganali.

Sulla base delle decisioni assunte dai Direttori Generali delle Dogane e della Fiscalità Indiretta durante la riunione del 29 novembre 2003 a conclusione dei lavori svolti nell'ambito del Gruppo di lavoro ad hoc sulla coerenza fiscalità/dogane, la Commissione UE ha, nel corso del 2004, perfezionato alcuni orientamenti che sono stati fatti oggetto di discussione presso il Comitato delle accise e, quindi, approvati all'unanimità come linee guida di indirizzo comune.

Tali orientamenti riguardano, in particolare, l'impiego di prove alternative al terzo esemplare del DAA allo scopo di poter dimostrare il buon esito della spedizione da parte del mittente, e la possibilità, per gli Uffici doganali di uscita delle merci dal territorio dell'Unione europea, di restituire il terzo esemplare certificato del DAA ad un soggetto diverso dallo speditore, nel caso in cui quest'ultimo abbia indicato espressamente tale possibilità nel documento stesso.

Al fine, pertanto, di dare attuazione agli orientamenti approvati dal Comitato delle accise, si dispone quanto segue:

a) Prove alternative in assenza del regolare ritorno dell'esemplare n.3 del DAA

Nel caso di mancato rientro dell'esemplare n.3 del DAA, possono essere presentate, dallo speditore, prove alternative per la dimostrazione del buon esito della movimentazione come, ad esempio, altri esemplari del DAA, documenti doganali, documenti di trasporto, documenti commerciali, ecc.

L'accettazione di tali prove è, comunque, soggetta, in caso di dubbio:

- 1) per i movimenti intracomunitari, alla validazione da parte dello Stato membro di destinazione, con la dichiarazione che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno effettivamente raggiunto la destinazione prevista;
- 2) per l'esportazione, ad una validazione, da parte del Paese membro in cui è collocato l'ufficio doganale di uscita dall'Unione europea o da parte dello Stato non comunitario di importazione dei prodotti, che certifichi che le merci hanno effettivamente lasciato il territorio comunitario.

b) Restituzione dell'esemplare n.3 del DAA dalle autorità doganali

In attesa del completamento dell'esame delle modifiche da apportare alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 della direttiva 92/12/CEE e dell'articolo 793, paragrafo 6° del regolamento (CEE) 2454/93, l'esemplare n.3 certificato del DAA può essere consegnato dall'ufficio doganale d'uscita dal territorio comunitario, in luogo dello speditore, alla persona fisica o giuridica citata dal mittente nella casella 7 del documento d'accompagnamento. Ciò può avvenire solo se il mittente ha espressamente indicato tale possibilità, apponendo la seguente dicitura sotto la sua firma nella casella 24: "esemplare 3 da consegnare alla persona specificata nella casella 7".

Codeste Direzioni Regionali vigileranno sull'applicazione di quanto sopra.

La presente circolare è stata sottoposta al Comitato di indirizzo strategico, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 23 novembre 2005.

Il Direttore dell'Area Centrale
Ing Walter De Santis